



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

| | |
|---------------|---|
| (NA) QUADRI | Presidente |
| (NA) MAIMERI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) PARROTTA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) PICARDI | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) BARENGHI | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti |

Relatore PICARDI LUCIA

Nella seduta del 16/04/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio riguarda la contestazione del valore di rimborso di un buono postale fruttifero in quanto inferiore a quello risultante dalla tabella posta sul retro dello stesso. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del presente procedimento.

Con ricorso del 23 dicembre 2013 presentato per il tramite di un legale, il ricorrente, intestatario di un buono "O" sottoscritto il 25 agosto 1983 per un valore nominale di £ 250.000,00, espone di essersi recato in data 5 settembre 2013 presso una filiale dell'intermediario resistente per chiederne il rimborso, il quale, in base alla tabella stampata sul retro, sarebbe dovuto essere pari a € 4.475,01 "salvo errori o omissioni". Lamenta che la filiale si dichiarava disponibile a rimborsare € 2.061,11 e chiede il rimborso alle condizioni riportate sul retro del titolo, oltre alla rifusione delle spese legali.

In data 5 febbraio 2014 l'intermediario fa pervenire le proprie controdeduzioni, in cui osserva che il buono fruttifero in questione, appartenente alla serie "O", rientrerebbe nella previsione del D.M. 13 giugno 1986 in base al quale tutti i buoni della serie precedente alla "Q" emessi fino al 30 giugno 1986 sono da considerare rimborsati e il relativo montante convertito in titoli della serie "Q", caratterizzati da rendimenti "meno favorevoli rispetto alle



serie già in circolazione”. Richiama, quindi, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’assenza di letteralità dei buoni e la natura imperativa della relativa disciplina, quale deriva dalla connotazione pubblicistica del servizio di raccolta del risparmio mediante i buoni fruttiferi, con operatività del meccanismo previsto dall’art. 1339 c.c., esclude la possibilità di riconoscere agli attori, sulla scorta di quanto stampigliato sul retro dei buoni, somme ulteriori rispetto a quelle normativamente determinate (cfr., *ex multis*, Trib. Venezia, 7 aprile 2003, n. 838). In considerazione di quanto appena riportato, l’intermediario chiede il rigetto del ricorso non essendosi verificata alcuna responsabilità a proprio carico.

DIRITTO

La presente controversia ruota intorno alla domanda del ricorrente intesa ad ottenere il rimborso di un buono postale fruttifero secondo le condizioni riportate sul retro del titolo, anziché in base a quelle riconosciute dall’intermediario.

Giova richiamare, in proposito, la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte 15 giugno 2007, n. 13979, la quale statuisce che, pur configurandosi i buoni postali fruttiferi come documenti di legittimazione e non come titoli di credito (e v., in tal senso, Cass., 16 dicembre 2005, n. 27809), con conseguente inapplicabilità dei principi dell’autonomia causale, dell’incorporazione e della letteralità, tuttavia la fonte del rapporto è pur sempre una fonte contrattuale cui sono del tutto estranei lineamenti autoritativi. La possibilità di eterointegrazione del contratto non può che derivare, quindi, dallo specifico regime contrattualmente accettato dalle parti al momento dell’emissione del titolo. Tale regime — risultante dall’art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 — prevede che le variazioni del tasso d’interesse dei buoni postali fruttiferi, disposte con decreto ministeriale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, non solo hanno effetto per i buoni di nuova emissione, ma possono essere estese anche ai buoni in precedenza già emessi; questi ultimi, infatti, ai soli fini del calcolo degli interessi, si considerano rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie: in particolare, per i titoli i cui tassi sono stati modificati dopo l’emissione, la tabella posta a tergo degli stessi era da intendersi integrata da altra tabella (destinata evidentemente a riportare le accennate modifiche) messa a disposizione presso gli uffici dell’intermediario. Sicché, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, fatto proprio dall’Arbitro a fronte di fattispecie analoghe a quella in esame (cfr., fra le altre, le decisioni del Collegio ABF di Napoli nn. 2782/2012, 139/2013, 1806/2013, del Collegio ABF di Roma n. 3517/2013, nonché del Collegio ABF di Milano nn. 1465/2012, 4511/2013), deve ammettersi che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali possa subire, *medio tempore*, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto e con ciò provvedendo ad un’integrazione extratestuale del rapporto.

Nel caso di specie, dunque, la pretesa del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli interessi basandosi esclusivamente sulle indicazioni riportate sul retro del titolo, senza tener conto del sopravvenire del D.M. 13 giugno 1986, non appare meritevole di accoglimento.

La posizione sopra argomentata impone di respingere, alla stregua del principio di soccombenza, anche l’altra domanda formulata dal ricorrente e avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al ristoro delle spese legali.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI